



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ord. n. 14

del 23-5-2020

OGGETTO:- Apertura degli esercizi commerciali .

IL SINDACO

Richiamati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 17-5-2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.21, emessa in pari data;

Vista la circolare regionale della Protezione Civile n.19 emanata in data odierna, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'ordinanza n.21 sopra indicata;

Considerato che, fra l'altro, la citata circolare precisa che i Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici, ad eccezione dei supermercati, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura;

Dato atto che questo Comune rientra, a seguito di disposizione regionale, fra quelli turistici;

Ritenuto, pertanto, di volersi avvalere della suddetta facoltà a sostegno della categoria in discorso e di dover provvedere in merito, ferme restando per i suddetti operatori tutte le prescrizioni contenute nella precedente **ordinanza n. 26 del 15-11-2019**, che qui si intendono integralmente richiamate, ivi compresi:

1) **il divieto** di vendita e consumo all'aperto di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, negli spazi pubblici o aperti al pubblico **su tutto il territorio, nei giorni feriali dalle ore 20.30 alle 07:00 e la domenica, nonché, negli altri giorni festivi dalle 14.00 alle ore 07:00**, precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi e/o pertinenze esterne autorizzate;

2) **il divieto**, **su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata**, da parte di tutti i consumatori, di deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;

Visti: l'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 e la normativa sopra richiamata;

Ritenuta sussistente la propria competenza,

ORDINA

a partire dal giorno 24 maggio 2020, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale, di tutte le misure di prevenzione del contagio e delle prescrizioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 26/2019, l'apertura di tutti gli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale, ad eccezione dei supermercati, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura.

AVVERTE

che :

-ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali (art.650 c.p.) ed amministrative previste dalla richiamata normativa e fermi i limiti edittali stabiliti per le inosservanze delle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103a euro 500,00;

- i trasgressori di quanto con la presente disposto, hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della sanzione come sopra prevista, ex art. 16, c. 2, L. n. 689/1981 e ss.mm.;

-nei casi di reiterata inosservanza, verrà disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca del posteggio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/71, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, comunicata alla Prefettura e alla Questore di Ragusa, alla locale stazione Carabinieri, all'Associazione provinciale Confesercenti ed inviata al Comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 23 -5-2020.

IL SINDACO
(dott. Giovanni Barone)